

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Marina Mercantile**

(**COLOMBO VITTORINO**)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(**COLOMBO EMILIO**)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(**CARON**)

NELLA SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1969

Proroga dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1967, n. 389, recante provvidenze per la demolizione del naviglio vetusto abbinata alla costruzione di nuove unità

ONOREVOLI SENATORI. — La concessione di provvidenze alla demolizione di navi vetuste abbinata alla costruzione di nuove unità venne dapprima disposta dalla legge 24 luglio 1959, n. 622, successivamente dalle leggi 9 gennaio 1962, n. 2 e 21 giugno 1964, n. 467, e da ultimo dalla legge 24 maggio 1967, n. 389, la cui validità è cessata il 31 dicembre 1968. Le provvidenze suddette, complementari di altre a favore dell'armamento e dell'industria cantieristica nazionale, hanno contribuito ad accelerare il processo di rinnovamento della flotta nazionale ponendola in condizioni di rispondere alla situazione determinata dalla concorrenza internazionale.

Alla scadenza della validità delle leggi che hanno preceduto la n. 389 del 1967, le provvidenze relative alla demolizione ven-

nero di volta in volta ripristinate, con alcune modifiche alle anteriori disposizioni, per assicurare la continuazione del processo avviato a migliorarne i risultati pratici. Pertanto, non vi è stata soluzione di continuità in tale incentivante intervento dello Stato ai fini dell'incremento qualitativo e quantitativo della flotta.

Per far fronte all'onere per la concessione dei benefici anzidetti venne disposto uno stanziamento globale di 20 miliardi, di cui lire 7.336.299.030 risultarono poi disponibili per l'applicazione della legge 24 maggio 1967, n. 389.

Le precedenti leggi scadute hanno promosso la demolizione, ormai completata, di 172 unità per 1.048.952 tonnellate di stazza lorda, sostituite con 65 nuove unità per 1.047.366 tonnellate di stazza lorda.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con la legge 24 maggio 1967, n. 389, la cui validità è scaduta il 31 dicembre 1968 è stato utilizzato il residuo stanziamento delle precedenti leggi di cui è cenno innanzi.

Il consuntivo di applicazione della legge n. 389 denuncia l'ammissione di 27 istanze riguardanti la demolizione di 77 unità per 436.352 tonnellate di stazza lorda e la costruzione di 37 unità per 558.196 tonnellate di stazza lorda.

Considerata l'opportunità di mantenere l'incentivo al miglioramento qualitativo e quantitativo della flotta nazionale determinato dalle provvidenze previste dalle citate leggi, è stato predisposto il presente disegno di legge che proroga al 31 dicembre 1971 le provvidenze stesse.

Poichè in alcuni aspetti la disciplina cui va assoggettato l'armatore interessato non può differire da quella posta per il cantiere costruttore, con l'articolo 2 del disegno di legge si è provveduto al necessario collegamento con la legge 4 gennaio 1968, n. 19, recante provvidenze a favore dei cantieri navali.

Il collegamento suddetto, peraltro, di limitata rilevanza sotto il profilo sostanziale, riguarda l'iscrizione della nave nella più alta classe del Registro italiano navale, la esecuzione di prove presso l'Istituto per gli studi ed esperienze di architettura navale, la vigilanza e l'installazione degli apprestamenti difensivi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il termine del 31 dicembre 1968 previsto dagli articoli 1 e 3 della legge 24 maggio 1967, n. 389, è prorogato al 31 dicembre 1971.

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 24 maggio 1967, n. 389, è così modificato:

« I proprietari di cui all'articolo 2 sono soggetti, per quanto riguarda le nuove costruzioni, alle norme di cui agli articoli 7, 12 e 23 della legge 4 gennaio 1968, n. 19 ».

Art. 3.

Per far fronte all'onere derivante dalla applicazione della presente legge, in aggiunta allo stanziamento previsto dal Capo X della legge 24 luglio 1959, n. 622, e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, nella misura di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1970, lire 1,5 miliardi per l'anno finanziario 1971 e lire 1,5 miliardi per l'anno finanziario 1972.

I fondi non utilizzati in un esercizio possono essere utilizzati in quello successivo.

Art. 4.

All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1970 si provvederà mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.